

Regolamento Fondo Nazionale Prepensionamenti in vigore in via sperimentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026

Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento dei lavoratori

INTEGRAZIONE SCHEDA TECNICA DI APPROFONDIMENTO
(In verde le novità introdotte dalle parti sociali nell'ultimo accordo)

NORMA GENERALE

Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalla Casse Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

1) BENEFICIO SPETTANTE

Laddove sussistano i requisiti (di cui al punto 2) il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

1. *24 mesi di integrazione al reddito + 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;*
2. *48 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;*
3. *36 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia¹;*

Se per il raggiungimento della prestazione pensionistica il lavoratore usufruisce di un periodo di NASPI, unitamente a una delle opzioni di cui sopra (punti 1. o 2. o 3.), sarà riconosciuta:

4. *l'Integrazione della NASPI al 100% dall'inizio del decalage in poi, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto;*

La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione

L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore al netto delle ritenute di legge ed in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile

¹ *Per ottenere le prestazioni i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della NASPI spettante entro i limiti temporali stabiliti dall'art. 2, comma 4, Reg.*

netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

L'integrazione dell'importo NASPI dovrà sempre corrispondere alla misura erogata nel primo mese di prestazione.

2) A CHI E' RIVOLTO L'INCENTIVO

A tutti i lavoratori operai che con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi cassa integrazione, si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1) rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare il licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi;
- 2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (cfr. par 1);
- 3) possedere i requisiti di legge per ottenere l'autorizzazione dall'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione

3) CASSA COMPETENTE A RICEVERE LA RICHIESTA

Fondo Nazionale: la Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro

Fondo Territoriale: la Cassa Edile/Edilcassa presso la quale risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sarà poi quest'ultima a verificare la Cassa competente (dove risulta maggiore contribuzione ai fini APE) attraverso la Banca dati Ape *sulla base degli aggiornamenti derivanti dai flussi mensili effettuati dalle Casse (cfr. Com. CNCE. n. 758/2021).*

CASSA COMPETENTE A EFFETUARE L'EROGAZIONE

Fondo Nazionale: la Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda

Fondo Territoriale: la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni ai fini Ape nell'ultimo biennio

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda (*fac simile Domanda all. 1*) deve essere corredata da:

- a. Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all'accesso alla pensione anticipata;
- b. Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
- c. Ipotesi data presunta di pensionamento
- d. *documento di liquidazione prestazione NASPI*

5) PROCEDURA FONDO TERRITORIALE

1) Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (*cfr par 4 – Presentazione della Domanda*) alla Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto alla fine del rapporto di lavoro.

La CE/EC interroga la Banca Dati Ape per conoscere quale è la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Laddove **la Cassa competente**, ai fini di cui sopra, risulterà diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, quest'ultima trasmetterà la domanda protocollata e corredata da tutta la documentazione, alla Cassa competente all'erogazione e per conoscenza al lavoratore (*fac simile Verifica Cassa all. 3*).

Saranno le Casse Edili/Edilcasce competenti a **stilare le graduatorie** delle domande ricevute sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento.

Ai fini dell'individuazione della data di presentazione della domanda dovrà tenersi conto della data di protocollo apposto dalla Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda.

Eventuali residui (non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento) potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.

Le Casse Edili/Edilcasce **non potranno utilizzare oltre il 50%** delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa. Eventuali domande presentate da lavoratori la cui impresa ecceda il limite del 50% del Fondo Territoriale dovranno essere inoltrate dalla CE/EC al Fondo Nazionale che le prenderà in carico e li inserirà in graduatoria.

Rendicontazione

Tutte le Casse Edili/Edilcasce dovranno effettuare una rendicontazione (siglata dalla Presidenza delle Cassa) delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del Fondo Territoriale, da trasmettere alla CNCE **entro il 31 dicembre di ogni anno** ovvero nel mese corrispondente all'esaurimento del Fondo.

Ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasce sarà necessario:

1. aver esaurito le risorse territoriali, accantonate a tutto il 30 settembre 2018, necessarie per coprire le domande di prepensionamento;
2. aver presentato la suddetta rendicontazione, la mancanza della quale comporterà anche la segnalazione, da parte della CNCE, alle parti sociali territoriali.

6) FONDO NAZIONALE

Solo quando saranno esaurite le risorse degli Enti territoriali (ex 0,10% fondo lavoro usurante), le richieste delle prestazioni "Prepensionamento" dovranno essere inviate al Fondo Nazionale presso la CNCE.

In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, le risorse accantonate a tutto il 31 dicembre 2023 presso il Fondo Nazionale Prepensionamento, sarà così

ripartito:

- **70%** delle risorse complessive come sopra individuate, è destinato ad aumentare di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda, a favore degli operai già aderenti o che aderiranno volontariamente con il contributo volontario, qualunque esso sia, a fondi pensione PREVEDI o Previdenza Cooperativa; per tale periodo, quindi, la contribuzione per l'operaio sarà non inferiore al 3%;
- **30%** delle risorse complessive come sopra individuate, invece, è destinato a finanziare le richieste di Prepensionamento degli operai come da Regolamento novellato dall'accordo delle parti sociali nazionali del 21 settembre 2023.

7) PROCEDURA FONDO NAZIONALE:

Ricevuta e protocollata la domanda, la Cassa Edile/Edilcassa verifica tutti i requisiti e le condizioni richiesti e compila l'apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE per la stesura della graduatoria (*fac simile Scheda all. 2*), calcolando l'ammontare totale della prestazione da richiedere al Fondo nazionale per il finanziamento della stessa, salvo conguaglio da rendicontare.

La CNCE stilerà la graduatoria trimestrale sulla base delle schede pervenute dalle Casse sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento e verserà le somme totali destinate ai lavoratori beneficiari, presso le singole Casse entro:

1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre di ogni anno, per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo

8) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE FONDO NAZIONALE

Condizioni

La Cassa Edile/Edilcassa, presso la quale sono state accantonate le somme da parte del Fondo Nazionale, erogherà al lavoratore, al termine del periodo Naspi e previa presentazione della relativa autocertificazione (*fac simile Autocertificazione all. 4*) e del modello C2, la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo richiesta attraverso l'Iban oltre alla Banca e alla Filiale.

Modalità di erogazione

La prestazione di sostegno al reddito verrà erogata mensilmente *al netto* delle ritenute di legge entro la fine del singolo mese di competenza (*cfr. COM Cnce n. 768/2021*)

La prestazione contributiva sarà versata *al netto* delle ritenute di legge al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall'Inps. Le successive rate saranno erogate, sempre al netto delle ritenute di legge, solo alla consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente. (*cfr. COM Cnce n. 768/2021*)

*L'integrazione NASPI, come definita dall'accordo nazionale del 21 settembre 2023, sarà erogata dalla Cassa Edile/Edilcassa **bimestralmente al lavoratore**, per i mesi successivi al décalage, e a partire dalla fine del bimestre successivo a tale inizio; l'integrazione dell'intero importo NASPI sarà erogato al netto delle ritenute di legge e calcolata in base alla documentazione che lo stesso fornirà alla Cassa Edile/Edilcassa dell'avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell'INPS nel bimestre di riferimento. A tal fine il lavoratore presenterà idonea documentazione dell'avvenuta liquidazione da parte dell'Inps nel bimestre di riferimento.*

Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione) *(fac simile Autocertificazione all. 4)*

9) SOSPENSIONE DAL BENEFICIO

È prevista la sospensione del beneficio per gli operai che dichiarino di lavorare nel periodo “integrato” (a tal fine autocertificazione da presentare alla Cassa trimestralmente) *(fac simile Autocertificazione all. 4)*

10) DECADENZA

Il beneficio decadrà in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario)

Validità regolamento in via sperimentale *è valido fino al 31 dicembre 2026*